DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1994

relativa alla concessione da parte della Germania di aiuti all'impresa siderurgica EKO Stahl GmbH, Eisenhüttenstadt

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(94/1075/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, primo e secondo comma,

sentito il Comitato consultivo e previo parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità,

considerando quanto segue:

I

Nell'aprile 1994 la Commissione ha autorizzato la concessione di aiuti per un importo massimo di 813 Mio di DM ai sensi dell'articolo 95 del trattato CECA, notificati dalla Germania nel novembre 1993 per sostenere la ristrutturazione e la privatizzazione di EKO Stahl AG nel quadro di un piano elaborato in collaborazione con il gruppo italiano Riva. Nel maggio 1994 il gruppo Riva ha receduto dal contratto di privitazzazione.

II

Nell'ottobre 1994 la Germania ha notificato alla Commissione un nuovo piano di ristrutturazione e di privatizzazione parziale di EKO Stahl GmbH.

L'impresa, insediata nel Land Brandeburgo appartenente al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca (in appresso «es RDT»), è stata fondata dopo la seconda guerra mondiale come «Kombinat» nel quadro dell'allora dominante economia socialista. Dopo l'unificazione tedesca del 1990 l'impresa è divenuta una società di capitali a sottoscrizione pubblica (Aktiengesellschaft). Nel giugno 1994 la forma societaria di EKO Stahl Aktiengesellschaft è stata modificata in quella di Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) (società a responsabilità limitata). Azionista unico della società è la Treuhandanstalt (in appresso «la THA»), una holding pubblica che gestisce le imprese già di proprietà dello Stato dell'ex RDT.

La notifica dell'aiuto collegato al piano di ristrutturazione, presentata il 10 ottobre 1994 e modificata in data 13, 19 e 20 ottobre 1994, prevede l'acquisizione del 60 % dell quote da parte dell'impresa siderurgica belga Cockerill Sambre SA, nell'ambito di una holding costituita a tal fine, entro il 1° gennaio 1995. Detta holding avrebbe la facoltà di acquistare il rimanente 40 % delle quote in qualsiasi momento; il contratto le impone di rilevare le quote restanti dopo il 31 dicembre 1999 a richiesta della THA. Il prezzo d'acquisto delle quote verrebbe stabilito da un esperto indipendente sulla base del loro valore in termini di capacità di reddito ma non potrebbe comunque superare i 40 Mio di DM.

La decisione di cedere a Cockerill Sambre SA la maggioranza delle quote è stata presa in seguito ad una procedura di gara generale e incondizionata conclusasi nel settembre 1994. Dopo un esame approfondito delle sei offerte pervenute, la THA è giunta alla conclusione che l'offerta di Cockerill Sambre SA fosse la migliore. Il governo tedesco ha trasmesso il documento elaborato dalla THA, nel quale venivano messe a confronto le offerte, nonché alcune informazioni supplementari per la valutazione delle varie proposte.

Il piano di ristrutturazione prevede la costruzione di un nuovo altoforno con una capacità di 1,5 Mio di t/a, l'ammodernamento degli impianti di sinterizzazione e di laminazione a freddo nonché della centrale elettrica, senza modificarne le capacità, alcune riparazioni negli impianti di sinterizzazione e di produzione di acciaio grezzo e l'installazione di un nuovo impianto di laminazione a caldo per nastri larghi con una capacità di 1,5 Mio di t/a per colmare il divario tecnologico esistente nel processo di produzione che è stato finora aggirato facendo laminare i prodotti altrove a caro prezzo. La capacità di tale laminatoio sarà limitata a 900 000 t/a per un periodo di cinque anni dall'ultima chiusura ovvero dall'ultimo versamento degli aiuti agli investimenti nel quadro del piano di ristrutturazione. Alcuni altiforni esistenti saranno smantellati quando il nuovo forno sarà diventato pienamente operativo. La capacità degli altiforni sarà quindi limitata a 1,9 Mio di t/a.

Gli investimenti previsti, per un totale di 1,3 Mrd di DM, comprendono 282 Mio di DM per il nuovo altoforno, 27 Mio di DM per gli impianti di sinterizzazione, 671 Mio di DM per il laminatoio a caldo per nastri larghi, 308 Mio di DM per il laminatoio a freddo e 12 Mio di DM per la centrale elettrica. L'investimento di 1,1 Mrd di DM dovrà essere effettuato dopo il 1° gennaio 1995. 200 Mio di DM sono già stati spesi prima della fine del 1994 per l'ammodernamento degli impianti di laminazione a freddo.

La THA fornirà un contributo di 275 Mio di DM per gli investimenti e di 39 Mio di DM per le spese relative alle

riparazioni; concederà inoltre una garanzia a copertura di un prestito agli investimenti di 60 Mio di DM accordato da un consorzio di banche. EKO Stahl GmbH/Cockerill Sambre SA dovranno finanziare 440 Mio di DM sul totale degli investimenti da effettuare dopo il 1° gennaio 1995. Le imprese dovranno rimborsare il prestito agli investimenti di 60 Mio di DM oggetto di una garanzia della THA e un prestito agli investimenti di 140 Mio di DM concesso da un consorzio di banche senza garanzie di Stato. I prestiti sono stati utilizzati per l'ammodernamento degli impianti di laminazione a freddo effettuato prima della privatizzazione. 385 Mio di DM verrebbero reperiti ricorrendo ad aiuti agli investimenti a titolo di regimi generali di aiuti regionali.

La THA abbuonerà 362,6 Mio di DM sui prestiti a parziale ripianamento delle perdite accumulate fino alla privatizzazione. I restanti 90 Mio di DM saranno concessi in prestito dalla THA alle condizioni correnti del mercato in base ad un nuovo contratto. Per la copertura delle perdite future fino al completamento della ristrutturazione, la THA fornirà un contributo fino a un massimo di 220 Mio di DM. L'importo verrà messo a disposizione dell'impresa al momento della privatizzazione e potrà essere utilizzato per ripianare perdite annuali fino a 100 Mio di DM senza superare complessivamente 220 Mio di DM nel periodo 1995-1997. Le perdite derivanti dal pagamento del prezzo d'acquisto del laminatoio a caldo a Henningsdorf (vedi paragrafi successivi) non saranno prese in considerazione per il calcolo delle perdite annue. Gli interessi maturati fino al momento in cui viene utilizzato l'importo soprammenzionato, in conformità delle disposizioni contrattuali, devono essere corrisposti alla THA.

Il piano prevede riduzioni di personale di circa 650 unità, pari al 22,8 % da 2 850 nel settembre 1994 a 2 200 nel 1999. La riduzione totale dei posti di lavoro dalla fine del 1989 (11 510 unità) ammonterà così a 9 310 unità ossia all'80,8 %.

Il governo tedesco ha notificato alla Commissione l'intenzione di EKO Stahl GmbH di acquistare per un prezzo di 20 Mio di DM un laminatoio per profilati medi con una capacità di 320 000 t/a appartenente a HES Henningsdorfer Elektrostahlwerke GmbH (Henningsdorf/Brandeburgo) e di chiuderlo entro la fine del 1994. Inoltre ha informato la Commissione che Walzwerk Burg GmbH (Burg/Sassonia-Anhalt) chiuderà un laminatoio per lamiere di acciaio speciale con una capacità di 41 000 t/a entro la fine del 1994. Questa ulteriore riduzione della capacità produttiva viene offerta per attenuare l'effetto di distorsione della concorrenza provocato dagli aiuti connessi con il piano di ristrutturazione di EKO Stahl GmbH.

Nella sua valutazione del piano di ristrutturazione, la Commissione ha accertato la presenza di aiuti pari complessivamente a 900,62 Mio di DM, incompatibili con il trattato CECA e con la decsione n. 3855/91/CECA della Commissione [1] (codice degli aiuti a favore della siderurgia, in appresso «il CAS». 385 Mio di DM di aiuti possono essere considerati compatibili con il corretto funzionamento del mercato comune in virtù dell'articolo 5, terzo trattino del CAS che consente aiuti regionali agli investimenti previsti da regimi generali a favore delle imprese siderurgiche stabilite sul territorio dell'ex RDT, purché gli aiuti siano accompagnati da una riduzione della capacità produttiva globale di tale territorio. Questi aiuti formeranno oggetto di una decisione separata.

III

Il piano di ristrutturazione elaborato dall'acquirente e dalla THA intende ripristinare l'efficienza economico-finanziaria di EKO Stahl GmbH entro la fine del 1997. L'attuale piano si basa inoltre sulla disponibilità di un investitore con esperienza nel settore siderurgico a rischiare ingenti capitali propri. Un esperto indipendente, incaricato dalla Commissione in collaborazione con il governo tedesco di valutare le prospettive future di EKO Stahl GmbH, ha dichiarato apertamente che l'impresa potrà raggiungere un'efficienza economico-finanziaria duratura solo se verrà dotata di capacità proprie di laminazione a caldo. L'investitore, selezionato sulla base di una procedura di gara aperta e incondizionata, si è dimostrato disposto ad assumere il rischio connesso al ripristino dell'efficienza economico-finanziaria dell'impresa senza usufruire di ulteriori aiuti oltre a quelli previsti dal piano di ristrutturazione.

IV

La situazione estremamente difficile del mercato siderurgico comunitario ha compromesso la situazione delle imprese del settore in diversi Stati membri, compresa la Germania. Il consolidamento e il risanamento economico-finanziario della struttura di EKO Stahl GmbH contribuisce al conseguimento degli obiettivi del trattato CECA, in particolare di quelli indicati agli articoli 2 e 3. La Commissione ritiene che le misure di finanziamento pubblico proposte dalla Germania siano necessarie per la realizzazione di detti obiettivi. Essa si trova quindi di fronte a una situazione non specificamente prevista dal trattato. In queste circostanze eccezionali occore avvalersi del primo comma dell'articolo 95 del trattato per consentire alla Comunità di raggiungere gli scopi definiti negli articoli 2 e 3 del trattato.

Nel contempo, tuttavia, è essenziale assicurare che l'aiuto autorizzato sia limitato allo stretto necessario e non alteri le condizioni degli scambi nella Comunità in misura contraria al comune interesse, in particolare alla luce delle attuali difficoltà del mercato siderurgico comunitario. Occorre quindi che vi siano contropartite adeguate, commisurate all'ammontare degli aiuti eccezionalmente

[1] GU n. L 362 del 31. 12. 1991, pag. 57.

autorizzati, che diano un rilevante contributo al necessario risanamento strutturale del settore.

V

Il piano di ristrutturazione prevede la creazione di un nuovo impianto di laminazione a caldo per nastri larghi con una capacità di 1,5 Mio t/a, limitato ad una capacità di 900 000 t/a per un periodo di cinque anni, mentre una riduzione della capacità di laminazione a caldo per prodotti finiti della stessa EKO Stahl GmbH risulta impossibile. I nuovi impianti di laminazione a caldo sono ritenuti necessari per consentire all'impresa di raggiungere un'efficienza economico-finaziaria duratura poiché l'attuale lacuna nel processo di produzione è antieconomica e comporta uno svantaggio in termini di concorrenza.

Va considerato tuttavia che le condizioni applicate in tutta la Comunità per la ristrutturazione del settore siderurgico durante la prima metà degli anni 80 e per la siderurgia spagnola e portoghese dopo l'adesione di questi paesi alla Comunità ammettevano una riduzione globale delle capacità produttive in un territorio come contropartita agli aiuti proposti.

Rispetto all'industria siderurgica della Comunità a Dieci nonché all'industria siderurgica della Spagna e del Portogallo, il settore siderurgico dell'ex RDT, raggruppato in un'unica holding pubblica al momento dell'adesione alla Comunità, si trovava in una situazione particolarmente sfavorevole sotto il profilo della concorrenza a causa delle deficienze strutturali dell'economia pianificata. Considerando che questa è la prima ristrutturazione dell'industria siderurgica nei cinque nuovi Länder tedeschi, è giusto procedere anche in questo caso ad una analoga considerazione della riduzione globale della capacità nel territorio interessato.

In considerazione dell'incremento iniziale della capacità di laminazione a caldo di 900 000 t/a negli stabilimenti di Eisenhüttenstadt, previsto nel piano di ristrutturazione, della riduzione di capacità da effettuare negli impianti di Hennigsdorf e Burg e delle riduzioni minime di capacità complessive necessarie nell'ex RDT per compensare gli aiuti regionali ammessi ai sensi dell'articolo 5 del CAS a favore delle imprese siderurgiche in generale nonché gli aiuti a favore della Sächsische Edelstahlwerke GmbH Freital, la riduzione di capacità che può ancora essere considerata per compensare gli aiuti a favore di EKO Stahl GmbH sulla base delle motivazioni suesposte è dell'ordine di 503 000 t/a.

Questa diminuzione netta della capacità globale per i prodotti finiti laminati a caldo costituisce un contributo ragionevole alla riduzione degli effetti di distorsione della concorrenza causati dall'aiuto in questione. Tuttavia, per garantire che la creazione di capacità abbia il minore impatto possibile sul già depresso mercato siderurgico della Comunità, è necessario porre una serie di condizioni. La produzione del nuovo impianto deve essere aumentata gradualmente fino a raggiungere la capacità iniziale di 900 000 t/a solo dopo tre anni a partire dal 1995. La capacità di tale impianto deve rimanere a 900 000 t/a per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data dell'ultima chiusura ovvero, qualora fosse successiva, dalla data dell'ultimo versamento di aiuti agli investimenti nel quadro del piano di risanamento. Per altri cinque anni la capacità deve essere limitata a 1,5 Mio di t/a. Durante i primi cinque anni i nastri larghi laminati a caldo, prodotti nel nuovo impianto, devono essere utilizzati esclusivamente come prodotti intermedi per gli impianti di laminazione a freddo dell'impresa.

È essenziale che le chiusure globali proposte dal governo tedesco siano definitive e irreversibili in modo che le capacità in questione non contribuiscano più a deprimere il mercato siderurgico della Comunità. Gli impianti chiusi devono pertanto essere demoliti o venduti al di fuori dell'Europa.

VI

Non basta garantire, per tutto il periodo della ristrutturazione, che gli aiuti autorizzati consentano all'impresa di recuperare l'efficienza economico-finanziaria entro il 1997, occorre anche che gli aiuti siano limitati allo stretto necessario. Sotto questo profilo ci si deve assicurare che l'impresa, grazie alle misure di ristrutturazione finanziaria, non acquisisca un indebito vantaggio rispetto alle altre imprese del settore, beneficiando fin dall'inizio di una limitazione dei suoi oneri finanziari netti ad un livello inferiore al 3,5 % del fatturato annuo, che è l'attuale media comunitaria per le industrie siderurgiche. È inoltre opportuno che all'impresa non sia consentito di chiedere né di ottenere sgravi fiscali per le perdite pregresse o future coperte dagli aiuti nel quadro del piano di ristrutturazione. Infine qualsiasi ulteriore prestito deve essere concesso alle normali condizioni del mercato e qualsiasi nuovo debito contratto con lo Stato non deve beneficiare di un trattamento preferenziale. Gli aiuti agli investimenti devono essere concessi solo per coprire i costi effettivi dei singoli investimenti necessari ad attuare la ristrutturazione secondo il piano sottoposto alla Commissione. Se i costi di investimento si riveleranno inferiori al preventivo, anche gli aiuti saranno ridotti nella stessa proporzione.

VII

È necessario che la Commissione eserciti una rigorosa vigilanza sull'attuazione della presente decisione per tutta la durata della ristrutturazione e fino alla fine del 1999.

Per esercitare efficacemente tale opera di vigilanza la Commissione dovrà chiedere la piena e stretta collaborazione del governo tedesco cui saranno imposti chiari e rigorosi obblighi di comunicazione delle informazioni pertinenti.

Particolare attenzione dovrà essere dedicata ai seguenti elementi:

— rispetto dell'obbligo di chiudere la capacità di laminazione a caldo di Hennigsdorf e Burg,

— rispetto degli obblighi relativi alla limitazione di capacità dei nuovi impianti di laminazione a caldo di EKO Stahl e all'utilizzo dei prodotti fabbricati in tali impianti,

— progressi verso il ripristino dell'efficienza economico-finanziaria,

— concessione di aiuti nel quadro del piano di ristrutturazione nonché fonte e condizioni di qualsiasi ulteriore finanziamento,

— investimenti effettuati,

— riduzioni di personale,

— produzione ed effetti sul mercato,

— risultati finanziari.

La Commissione presenterà semestralmente una relazione al Consiglio per tenerlo informato dell'andamento del piano.

È altresì necessario assicurarsi che l'aiuto non venga utilizzato per pratiche di concorrenza sleale. La Commissione potrà inoltre effettuare accertamenti a norma dell'articolo 47 del trattato CECA per verificare le informazioni fornite e in particolare l'osservanza delle condizioni alle quali è subordinata l'autorizzazione dell'aiuto. In tale contesto, qualora uno Stato membro dovesse denunciare che l'aiuto di Stato consente all'impresa di praticare una sottoquotazione dei prezzi, la Commissione avvierà un'indagine in particolare a norma dell'articolo 60 del trattato CECA.

Inoltre, qualora sulla base delle informazioni fornite la Commissione dovesse constatare che le condizioni stabilite nella decisione a norma dell'articolo 95 non sono state rispettate, essa potrebbe chiedere la sospensione del pagamento degli aiuti o il rimborso degli aiuti già corrisposti. In caso di inosservanza di detta decisione da parte dello Stato membro viene applicato l'articolo 88 del trattato CECA.

La Commissione si riserva di esigere eventualmente rapporti con periodicità trimestrale e di incaricare un esperto indipendente, scelto con il consenso del governo tedesco, di assisterla nelle sue funzioni di verifica.

La Commissione si avvale di tutti i suoi poteri per assicurare che l'impresa beneficiaria degli aiuti rispetti le condizioni stabilite dalla presente decisione, compreso il ripristino dell'efficienza economica-finanziaria e gli obblighi derivanti dal trattato CECA. Se dai rapporti di controllo risultassero sensibili scostamenti dai dati finanziari sulla base dei quali è stata valutata la possibilità di un ritorno all'efficienza economico-finanziaria, la Commissione si riserva di esigere che vengano presi gli opportuni provvedimenti per rafforzare le misure di ristrutturazione.

VIII

Una decisione di autorizzazione degli aiuti di Stato a norma dell'articolo 95 del trattato CECA ha in sé carattere straordinario, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 4, lettera c) del trattato CECA. Alla luce degli elementi sopra descritti la Commissione può, nel presente caso, autorizzare a titolo eccezionale gli aiuti proposti subordinatamente all'osservanza delle condizioni da essa stabilite. Gli aiuti in questione, destinati a ripristinare l'efficienza economico-finanziaria dell'impresa entro il 1997, sono da considerare come gli ultimi ammissibili. Qualora non fosse possibile garantire l'efficienza economico-finanziaria entro tale data, il governo tedesco si asterrebbe da chiedere qualsiasi ulteriore deroga a favore dell'impresa a norma dell'articolo 95 del trattato CECA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Possono essere dichiarati compatibili con il corretto funzionamento del mercato interno, subordinatamente all'osservanza delle condizioni e dei requisiti di cui agli articoli da 2 a 6, i seguenti aiuti, espressi in importo massimo, che il governo tedesco intende concedere a EKO Stahl GmbH:

— 362,6 Mio di DM per ripianare le perdite accumulate dal 1° luglio 1990 fino alla privatizzazione dell'impresa,

— fino a 220 Mio di DM per compensare le perdite future durante la fase di ristrutturazione fino alla fine del 1997,

— 275 Mio di DM di aiuti agli investimenti (oltre all'importo già ritenuto compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 5, terzo trattino della decisione n. 3855/91/CECA),

— 39 Mio di DM quale contributo a copertura dei costi delle riparazioni,

— una garanzia concessa dalla Treuhandanstalt a copertura di un prestito agli investimenti di 60 Mio di DM accordato da un consorzio di banche private e pubbliche corrispondente ad un elemento di aiuto del valore di 4,02 Mio di DM.

2. La compensazione delle perdite future deve essere limitata a 100 Mio di DM all'anno e non superare 220 Mio di DM per il periodo 1995-1997. Il prezzo corrisposto da EKO Stahl GmbH per l'acquisto del laminatoio a caldo a Henningsdorf non deve essere preso in considerazione per il calcolo delle perdite annue da ripianare.

3. La garanzia concessa dalla Treuhandanstalt a copertura di un prestito di 60 Mio di DM accordato da un consorzio di banche alle condizioni del mercato deve essere limitata a tre anni ed essere accompagnata dal pagamento semestrale di un premio dello 0,25 %.

4. La Germania garantisce che il totale degli aiuti autorizzati ai sensi dell'articolo 95 del trattato CECA e della

decisione n. 3855/91/CECA per l'intero piano di ristrutturazione di EKO Stahl GmbH non superi in alcun caso l'intensità totale del 70 % e che gli aiuti agli investimenti siano esclusivamente destinati alla copertura dei costi dei singoli investimenti.

5. L'ammontare degli aiuti è stato calcolato in funzione del ripristino dell'efficienza economico-finanziaria dell'impresa entro il 1997. Qualora il ritorno all'efficienza non si realizzi entro tale data, il governo tedesco si astiene dal chiedere ulteriori deroghe a favore dell'impresa a norma dell'articolo 95 del trattato CECA.

6. Gli aiuti non devono essere utilizzati per pratiche di concorrenza sleale.

7. Fatte salve le misure di aiuto di cui al presente articolo, paragrafi da 1 a 6, previste nel quadro del piano di ristrutturazione, qualsiasi altro prestito all'impresa deve essere concesso alle normali condizioni di mercato; l'impresa non può beneficiare di una sospensione della restituzione del debito né di agevolazioni per quanto riguarda i suoi debiti verso lo Stato. Le attività sotto forma di prestiti concessi o garantiti dalla Treuhandanstalt devono rimanere parte integrante dei costi di EKO Stahl GmbH per il nuovo proprietario e possono essere ridotte o estinte solo in conformità del diritto tedesco o delle disposizioni regolamentari di applicazione generale per le imprese private con sede in Germania.

Articolo 2

La produzione del nuovo impianto di laminazione a caldo per nastri larghi deve essere aumentata gradualmente fino a raggiungere la capacità di 900 000 t/a solo dopo tre anni a partire dal 1995.

La limitazione della capacità a 900 000 t/a deve essere mantenuta per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data dell'ultima chiusura ovvero, qualora fosse successiva, dalla data dell'ultimo versamento di aiuti agli investimenti nel quadro del presente piano di ristrutturazione.

Alla scadenza del suddetto periodo di cinque anni ha inizio un ulteriore periodo quinquennale durante il quale la capacità di produzione di nastri larghi laminati a caldo presso EKO Stahl GmbH deve essere limitata a 1,5 Mio di t/a.

Durante il primo periodo quinquennale di limitazione della capacità il governo tedesco deve garantire che la capacità di laminazione a caldo da installare presso EKO Stahl GmbH venga utilizzata dai proprietari attuali e futuri esclusivamente in funzione di una successiva lavorazione negli impianti di laminazione a freddo dell'impresa.

Il governo tedesco garantisce che gli aiuti approvati con la presente decisione non vengono utilizzati per incrementare le attuali capacità di produzione di acciaio di EKO Stahl GmbH oltre alla capacità dell'impianto previsto di laminazione a caldo per nastri larghi limitata a 900 000 t/a. Non deve verificarsi un aumento delle capacità restanti nell'ambito del piano di ristrutturazione sovvenzionato, a parte quello derivante dai miglioramenti della produttività, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data dell'ultima chiusura ovvero, qualora fosse successiva, dalla data dell'ultimo versamento di aiuti agli investimenti nel quadro del presente piano di ristrutturazione.

Articolo 3

1. Sono effettuate le seguenti chiusure definitive di capacità di produzione:

— Il laminatoio per profilati medi n. 450 di HES Henningsdorfer Elektrostahlwerke GmbH, Henningsdorf/Brandeburgo, con una capacità di 320 000 t/a, deve essere chiuso entro e non oltre il 31 gennaio 1995. La chiusura deve essere definitiva e irreversibile.

— Il laminatoio per lamiere di acciaio speciale di Walzwerk Burg GmbH, Burg/Sassonia-Anhalt, con una capacità di 41 000 t/a deve essere chiuso entro e non oltre il 31 gennaio 1995. La chiusura deve essere definitiva e reversibile.

— La riduzione definitiva e irreversibile delle capacità di laminazione a caldo delle imprese nell'ex RDT tra il 1° luglio 1990 e il 31 dicembre 1996, esclusa la chiusura degli impianti summenzionati a Henningsdorf e Burg, escluse le chiusure richieste per attenuare l'effetto di distorsione della concorrenza prodotto dagli aiuti approvati a favore di Sächsische Edelstahlwerke GmbH, Freital/Sassonia a norma dell'articolo 95 del trattato CECA e tenuto conto della nuova capacità prevista per EKO Stahl GmbH in base al piano di ristrutturazione, deve corrispondere almeno al 10 % della capacità iniziale per prodotti finiti laminati a caldo nel territorio dell'ex RDT in data 1° luglio 1990. Le chiusure risultano necessarie quale contropartita alle deroghe concesse ai sensi dell'articolo 5 della decisione n. 3855/91/CECA.

2. Il carattere definitivo delle chiusure è assicurato dalla demolizione degli impianti interessati o dalla loro vendita al di fuori dell'Europa.

Articolo 4

L'approvazione degli aiuti di cui all'articolo 1 è inoltre soggetta alle seguenti condizioni:

1) Gli oneri finanziari netti di EKO Stahl GmbH sono pari almeno al 3,5 % del fatturato annuo alla data della sua privatizzazione al 60 %.

2) L'impresa o il suo successore legale non chiede né riceve sgravi fiscali a titolo delle perdite pregresse accumulate fino alla privatizzazione o delle perdite future se coperte da aiuti di Stato.

3) L'impresa beneficiaria esegue tutte le misure di ristrutturazione indicate nel piano di ristrutturazione sotto-

posto alla Commissione secondo il calendario ivi previsto.

Articolo 5

1. Il governo tedesco assicura piena collaborazione al seguente sistema di sorveglianza della presente decisione:

a) Il governo tedesco presenta alla Commissione due volte l'anno, rispettivamente entro il 15 marzo e il 15 settembre, un rapporto contenente informazioni esaurienti, secondo quanto indicato nell'allegato, sull'impresa beneficiaria e sulla sua ristrutturazione. Il primo di questi deve pervenire alla Commissione entro il 15 marzo 1995 e l'ultimo entro il 15 settembre 2000, salvo diversa decisione della Commissione.

b) I rapporti contengono tutte le informazioni necessarie perché la Commissione possa sorvegliare il processo di ristrutturazione, la creazione e l'utilizzazione delle capacità e presentano dati finanziari sufficienti per consentire alla Commissione di verificare l'adempimento delle condizioni da essa stabilite. I rapporti devono comprendere almeno tutte le informazioni indicate nell'allegato, che la Commissione si riserva di modificare in base all'andamento della sorveglianza stessa. Il governo tedesco è tenuto ad obbligare l'impresa beneficiaria a comunicare tutte le informazioni rilevanti che, in altre circostanze, potrebbero essere considerate riservate.

2. Sulla base dei rapporti la Commissione redige le proprie relazioni semestrali da sottoporre al Consiglio, rispettivamente entro il 1° maggio e il 1° novembre, per consentire eventualmente a quest'ultimo di discuterle. Qualora l'impresa beneficiaria intenda effettuare investimenti per la creazione o l'ampliamento di capacità, la Commissione ne informa il Consiglio, presentando una relazione illustrante le modalità di finanziamento di tali investimenti e comprovante l'assenza di aiuti di Stato.

Articolo 6

1. La Commissione si riserva di esigere in qualsiasi momento che i rapporti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) siano presentati con periodicità trimestrale, se lo riterrà necessario per assolvere alle sue funzioni di sorveglianza. Essa si riserva inoltre di incaricare, in ogni momento, un esperto indipendente, scelto con il consenso del governo tedesco, di valutare i risultati della sorveglianza, di intraprendere tutti gli accertamenti necessari e di riferire al Consiglio.

2. La Commissione può disporre tutti gli accertamenti necessari presso l'impresa beneficiaria degli aiuti, a norma dell'articolo 47 del trattato CECA, per verificare l'esattezza delle informazioni comunicate nei rapporti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) e in particolare il rispetto delle condizioni stabilite nella presente decisione. Qualora uno Stato membro denunci alla Commissione che gli aiuti di Stato consentono all'impresa beneficiaria pratiche di sottoquotazione dei prezzi, la Commissione avvia un'indagine a norma, in particolare, dell'articolo 60 del trattato CECA.

3. Nel valutare i rapporti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) la Commissione si accerta in particolare del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 7.

Articolo 7

1. Senza pregiudizio delle sanzioni che ha il potere di imporre in virtù del trattato CECA, la Commissione può esigere in qualsiasi momento la sospensione del pagamento degli aiuti o il rimborso degli aiuti già versati qualora constati, sulla base delle informazioni pervenute, che le condizioni stabilite nella presente decisione non sono rispettate. Qualora il governo tedesco non si conformi agli obblighi ad esso imposti, viene applicato l'articolo 88 del trattato CECA.

2. Inoltre, qualora sulla base dei rapporti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) vengano accertati sensibili scostamenti rispetto ai dati finanziari sulla base dei quali è stata valutata l'efficienza econonico-finanziaria, la Commissione può esigere dal governo tedesco che siano presi gli opportuni provvedimenti per rafforzare le misure di ristrutturazione dell'impresa beneficiaria degli aiuti.

Articolo 8

La decisione 94/256/CECA della Commissione [2] è abrogata.

Articolo 9

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

[1] GU n. L 112 del 3. 5. 1994, pag. 45.